Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 29 luglio 1935 - Anno XIII — Numero 175

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2456.
Approvazione del nuovo statuto dell'Asilo infantile con sede in Quiliano.

N. 2456. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile con sede in Quiliano.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1935 - *Anno* XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1357.**
Trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per le Società di navigazione assuntrici di servizi marittimi sovvenzionati o a contributo statale nel caso di noleggio o di requisizione da parte dello Stato di navi addette ai servizi stessi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando, in seguito a noleggio o requisizione da parte dello Stato di navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati o esercitati a contributo statale, i concessionari dei servizi stessi non possano sostituire le navi suddette con altre aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni stipulate con lo Stato, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà:

a) di autorizzare i concessionari a mettere in servizio navi diverse da quelle previste dalle convenzioni, se anche di tonnellaggio e velocità inferiori a quelli prescritti, purchè le navi stesse siano riconosciute idonee al servizio;

b) di ridurre la periodicità o il numero dei viaggi di alcune linee di navigazione;

c) di sospendere l'esercizio di quelle linee di navigazione che a suo giudizio siano di minore importanza per l'interesse pubblico, o che, per la mancanza di navi idonee, non possano più rispondere allo scopo pel quale sono state istituite;

d) di sospendere di concerto col Ministro per le finanze tutte le linee di navigazione di uno o più concessionari ed anche di risolvere anticipatamente le rispettive convenzioni.

Nel caso di cui alla lettera *a*) sia per le linee sovvenzionate che per quelle a contributo statale saranno applicate le ritenute di sovvenzione, stabilite dall'art. 7 del capitolato *A*, allegato alla convenzione stipulata con la Società « Tirrenia » in data 28 luglio 1932 ed approvata con R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, con una tolleranza del quindici per cento nei riguardi delle deficienze di velocità e del trenta per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Per le linee per le quali non sia stabilito un limite di tonnellaggio sarà preso a base il tonnellaggio medio delle navi effettivamente adibite alle linee stesse nell'anno precedente a quello del noleggio o della requisizione.

Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) il Ministro per le comunicazioni, sentiti i concessionari, stabilirà d'accordo col Ministro per le finanze, la riduzione di sovvenzione o di contributo da applicarsi fino a che le linee non abbiano ripreso il loro servizio normale.

Le ritenute di sovvenzione o di contributo di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili.

Nel caso di cui alla lettera *d*) cesserà il pagamento della intera sovvenzione o dell'intero contributo statale, salva la facoltà al Ministro per le comunicazioni di stabilire, d'accordo col Ministro per le finanze, l'indennizzo da corrispon-

dersi al concessionario o ai concessionari per la eventuale anticipata risoluzione della rispettiva o delle rispettive convenzioni che fosse decretata dai Ministri predetti.

Art. 2.

Qualora i concessionari di servizi marittimi, per i quali si fossero adottati i provvedimenti di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente, avessero cedute quote di sovvenzione o di contributo statale a norma dei Regi decreti-legge 24 maggio 1926, n. 945, 10 febbraio 1927, n. 200, 13 marzo 1927, n. 303, e 30 aprile 1931, n. 801 o comunque con atto regolarmente notificato al Ministero delle comunicazioni e da questo accettato ai sensi della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, le Amministrazioni dello Stato che hanno proceduto al noleggio ed alla requisizione tratterranno, su richiesta del Ministero delle comunicazioni e sino a concorrenza delle somme dovute ai concessionari, le quote di cui sopra e le verseranno direttamente agli Istituti cessionari.

Analogamente sarà provveduto qualora, per effetto dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 1, la sovvenzione o il contributo statale tuttora spettante ai concessionari non fosse sufficiente a pagare le quote cedute come al precedente comma del presente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1935 - *Anno* XIII
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1358.

Abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in dipendenza dell'esaurimento dei fondi di bilancio messi a disposizione, di porre termine all'applicazione di provvidenze straordinarie emanate in favore degli agricoltori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogate, a partire dalla data del presente decreto le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose, nel R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e nel R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1244, relativi alla ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio ed ai contributi a favore di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti, nel R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, recante provvedimenti per gli agricoltori delle provincie di Pola e Brescia e nel R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, relativo a provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e Treviso.

Restano ferme le concessioni già effettuate ed è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di perfezionare quelle attualmente in corso di decisione e di istruttoria, le quali esauriscono i fondi disponibili sugli stanziamenti di bilancio destinati alla esecuzione delle provvidenze citate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1935 - *Anno* XIII
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1359.

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Circumetnea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Cirmumetnea, un sussidio straordinario di esercizio nella misura di L. 50.000 mensili per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1935.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio straordinario di cui al precedente art. 1, sarà effettuato, salvo quanto è disposto allo art. 3, a rate mensili posticipate e sarà in tutto od in parte

sospeso per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertate, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 3.

È in facoltà del Governo di procedere alla fine del 1935 alla revisione del sussidio straordinario, per ridurlo eventualmente in relazione ai risultati dell'esercizio, rispetto a quelli accertati per l'anno 1934.

A tale scopo il pagamento delle ultime tre rate mensili sarà effettuato nella misura che sarà determinata dopo ultimata la revisione.

Art. 4.

Per provvedere al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1 gli stanziamenti del capitolo 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio in corso e del corrispondente capitolo 81 per l'esercizio finanziario 1935-1936 sono rispettivamente aumentati di L. 300.000.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e ha vigore dalla sua data.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1360.
Riduzione del contributo ordinario dello Stato al Consorzio provinciale di rimboschimento di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1928, n. 272, col quale veniva costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Gorizia, allo scopo di provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi soggetti a vincolo, esistenti nel territorio di detta Provincia;

Considerato che per sopravvenute difficoltà finanziarie l'Amministrazione provinciale di Gorizia, a datare dall'anno 1934 ha dovuto ridurre il proprio contributo al Consorzio, portandolo a L. 20.000;

Ritenuto che la maggior somma a tal uopo impegnata col detto Nostro decreto possa utilmente erogarsi per maggiore finanziamento di altro consimile Consorzio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo ordinario dello Stato al Consorzio provinciale di rimboschimento di Gorizia — istituito con Nostro decreto 15 gennaio 1928, n. 272, giusta il disposto dell'articolo 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 — è ridotto a L. 20.000 (ventimila) annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1361.
Radiazione della nave-cisterna « Aventino » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia cisterna « Aventino » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° giugno 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1362.
Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità spettanti agli ufficiali insegnanti presso le Scuole militari;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932, n. 271, che fissa il numero globale delle indennità d'insegnamento e conferisce

facoltà al Ministero della guerra di ripartirle fra le varie Scuole militari;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di consentire al Ministero della guerra la ripartizione delle indennità suddette in modo più rispondente alle esigenze dell'insegnamento;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo annuo delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le Scuole militari, già fissato dall'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, in L. 2500, L. 1500 e L. 700 è ridotto rispettivamente a L. 2000, L. 1250 e L. 600 per la prima, seconda e terza categoria.

Le indennità predette sono da assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Il numero delle indennità di insegnamento resta globalmente fissato in 59 di prima categoria, 76 di seconda categoria e 105 di terza categoria, con facoltà al Ministero della guerra di ripartirle tra le singole Scuole e Corsi.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 18 febbraio 1932, n. 271.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° ottobre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1363.
Erezione in ente morale dell'Accademia Lancisiana di Roma.

N. 1363. R. decreto 27 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia Lancisiana di Roma viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Alessandria, delimitata dai seguenti confini;

strada nazionale Torino-Genova (nel tratto Dusino-Villafranca d'Asti);

strada comunale Villafranca d'Asti-Ferrere;

strada provinciale Torino-Govone (nel tratto Ferrere d'Asti-Valfenera d'Asti;

strada comunale Valfenera d'Asti-Dusino;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, in una zona della provincia di Alessandria, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Belluno;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Belluno delimitata dai seguenti confini:

A nord, da sorgenti di Val Frisone, segue la strada fino a Forcella Lavardet;

Ad est e nord-est, Forcella Lavardet. Confini con la provincia di Udine;

A sud, segue confine con la provincia di Udine fino a Dosso Cadin;

Ad ovest, Dosso Cadin, Val Larga e congiungimento detta Valle con la Valle di Rio Losco;

A nord e nord-ovest, torrente Rio Losco-Forcella Losco-Rio Acqua Rossa fino a Sorgenti.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1935-XIII.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca sul Lago di Garda già riconosciuto agli eredi Samuelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Brescia, in data 31 marzo 1887, n. 16612, col quale fu riconosciuto al sig. Samuelli ing. Tommaso fu Francesco, il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva lungo le rive del Lago di Garda, nel comune di Gargnano, e precisamente nelle seguenti località, cioè in contrada Fornari nei confini:

a mattina sig. conte Bettoni Ludovico, mediante Valle; a mezzodì Lago; a sera conte Bettoni suddetto; a monte strada provinciale;

Vista la dichiarazione in data 18 aprile 1934, con la quale i signori Rodolfi Giulia vedova Samuelli, Maria Samuelli e Tommaso Samuelli, quali eredi legittimi del rispettivo loro suocero e nonno ing. Tommaso Samuelli, rinunziano al loro diritto esclusivo di pesca;

Visto l'art. 26, 3° comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, su citato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 maggio 1935;

Decreta:

È revocato il decreto del Prefetto della provincia di Brescia, in data 31 marzo 1887, n. 16612, di cui nelle premesse.

Il diritto esclusivo di pesca, di cui trattasi, è dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 24 giugno 1935, n. 2017, di S. E. il Prefetto di Benevento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento) è sciolto e il sig. dott. Giacomo Pacelli è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2805)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti di Giba (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di prestiti di Giba (Cagliari) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 21 giugno 1935-XIII, n. 16600, di S. E. il prefetto di Cagliari;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Giba (Cagliari) è sciolto e il sig. rag. Mario Artizzu è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, numero 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2806)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria sociale cooperativa di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria sociale cooperativa di Raffadali rendono opportuno lo scio-

glimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 17 giugno 1935, n. 13861, di S. E. il prefetto di Agrigento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria sociale cooperativa di Raffadali (Agrigento) è sciolto e il signor Lo Presti Francesco di Vincenzo è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2850)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1935-XIII.

Autorizzazione alla riscossione di speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti nell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Riccione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 28 aprile 1934-XII, con la quale il presidente dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Riccione, in esecuzione di deliberazione adottata da quel Comitato locale in adunanza del 9 detto mese, chiede l'autorizzazione ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti, nella misura fissa del 5 per cento sul prezzo relativo;

Considerato che i proventi dell'imposta e del contributo speciale di cura riscossi dall'Azienda si addimostrano insufficienti a sopperire a tutte le esigenze della stazione di soggiorno;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì in seduta del 26 settembre 1934-XII;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dal R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Riccione è autorizzata ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura fissa del 5 per cento sul prezzo relativo.

Il prefetto di Forlì è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

p. *Il Ministro per l'interno*: Buffarini.

(2851)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una eredità disposta a suo favore del sig. Odicino Lorenzo di Rapallo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il testamento olografo in data 20 febbraio 1933, pubblicato con rogito del signor Canessa Andrea fu Giovanni Battista, notaio residente in Rapallo, testamento col quale il signor Odicino Lorenzo fu Francesco, deceduto in Rapallo il 14 marzo 1934 ha istituito sua erede l'Opera nazionale Balilla in unione al Fascio di Cassano Spinola;

Veduta la deliberazione n. 22 in data 20 marzo 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato la quota parte di eredità spettante all'Opera medesima;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la quota parte di eredità disposta a suo favore dal sig. Odicino Lorenzo fu Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: De Vecchi di Val Cismon.

(2814)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.

Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Parma ad organizzare gare di tiro alle starne.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 29 maggio 1935, coi quali la zona del « Taro » venne preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 24 del ricordato testo unico;

Vista la proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma;

Decreta:

Nella zona del « Taro » in provincia di Parma, preclusa all'esercizio venatorio in forza dei decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 29 maggio 1935, la Commissione venatoria provinciale è autorizzata ad organizzare, nel prossimo mese di settembre, gare di tiro nelle quali possano essere uccise n. 10 starne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato in Foligno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'istanza 10 giugno 1935, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzato ad acquistare dalla Federazione dei Fasci di combattimento di Perugia, per il prezzo di L. 59.560,60, il fabbricato del Centro assistenziale « Principessa di Piemonte », in Foligno, sorto, ad iniziativa ed a spesa parziale del Fascio femminile di Foligno, in occasione delle Auguste nozze delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, e ad accettare dal sig. Feliciano Passeri la donazione del terreno sul quale è stato costruito il detto fabbricato;

Veduti gli atti;

Veduto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata all'acquisto — per il prezzo su cennato — e all'accettazione, rispettivamente, del fabbricato suindicato e della donazione del terreno sul quale esso è sorto, mandandosi al notaio rogante di accertarne, a sua cura e sotto la sua responsabilità, la proprietà e libertà.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2813)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Brun di Agostino, nato a Albona il 24 dicembre 1890 e residente a Trieste, via Aleardi, n. 7-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bruni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Brun è ridotto in « Bruni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rina n. Bacchia di Giacomo, nata il 3 novembre 1897, moglie;
2. Loredana di Vittorio, nata il 16 novembre 1920, figlia;
3. Vittorio di Vittorio, nato il 17 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13553)

N. 11419-26496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Romilda Blasich di Antonio in Marsi, nata a Trieste l'11 giugno 1894, e residente a Trieste, via Fulvio Testi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Biagi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Romilda Blasich in Marsi, è ridotto in « Biagi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13554)

N. 11419-25379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bedalov di Giovanni, nato a Ragusa il 21 agosto 1893 e residente a Trieste, via Appiani, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bedalo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bedalov è ridotto in « Bedalo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mercede Campanaro fu Giuseppe, nata il 15 aprile 1897, moglie;

2. Stelio di Antonio, nato il 9 giugno 1919, figlio;
3. Renata di Antonio, nata il 10 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13555)

N. 11419-26149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Emma Antollovich di Maria, nata a Pola il 5 maggio 1905 e residente a Trieste, via Meucci n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonioli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Emma Antollovich è ridotto in « Antonioli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13556)

N. 11419-4199-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucich Erasmo di Giovanni, nato a Fiume il 2 giugno 1886 e residente a Trieste, via T. Luciani n. 5, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giulia Michelzhizh di Stefano, nata il 21 gennaio 1890, moglie;
2. Erasmo di Erasmo, nato il 14 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13561)

N. 11419/4200-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucich Giorgio fu Giovanni, nato a Trieste il 3 agosto 1868 e residente a Trieste, Roiano, 184, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gedovich di Costantino, nata il 20 dicembre 1883, moglie;
2. Elena di Giorgio, nata il 26 dicembre 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13562)

N. 11419-4201-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucich Giuseppe fu Matteo, nato a Turn Severin l'8 marzo 1898 e residente a Trieste, Piazza L. Da Vinci n. 2, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Eufemia Pezel di Matteo, nata il 6 febbraio 1896, moglie;
2. Marcello di Giuseppe, nato il 19 novembre 1919, figlio;
3. Mario di Giuseppe, nato il 15 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13563)

N. 11419-4202-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucich Pietro di Lucia, nato a Zara il 28 maggio 1894 e residente a Trieste, Servola n. 230, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Iankovic fu Francesco, nata il 10 agosto 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13564)

N. 11419-4203-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lusich Oscarre fu Simeone, nato a Trieste il 7 marzo 1894 e residente a Trieste, Guardiella n. 838, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ersilia Sturm di Giuseppe, nata il 28 agosto 1895, moglie;
2. Liana di Oscarre, nata il 27 agosto 1920, figlia;
3. Claudio di Oscarre, nato il 10 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13565)

N. 11419-4204-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lusich Antonio di Giorgio, nato a Rogoznica il 12 gennaio 1896 e residente a Trieste, via D. Alighieri n. 1, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vincenza Lovric fu Simeone, nata il 1° ottobre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 4 luglio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Enrico M. Serventi, vice console onorario della Repubblica di Panama a Roma.

(2857)

In data 4 luglio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Filippo Maria De Raymondi di Torricella, vice console onorario del Perù a Roma.

(2858)

In data 4 luglio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Andrea Miceli, vice console onorario dei Paesi Bassi a Bengasi.

(2859)

In data 4 luglio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro Guelfo Camajani, console onorario della Repubblica di Panama a Firenze.

(2860)

In data 4 luglio 1935-XIII, è stato concesso l'exequatur al signor barone Egon Abele, console generale d'Ungheria a Milano.

(2861)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di ricompense al valor militare e distinzioni onorifiche di guerra.

Regio decreto 25 marzo 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1935-XIII.

Articolo unico.

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita della medaglia d'argento al valor militare e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, erano stati loro concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Asselli Italo, da Moncalvo (Alessandria), già sottotenente di complemento 82° reggimento fanteria (R. decreto 9 ottobre 1919).
Corsi Carlo, da Alessandria (Egitto), già aspirante ufficiale 128° reggimento fanteria (M. M.) (decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917).
De Santis Carmelo, da Trapani, già aspirante ufficiale 260° reggimento fanteria (M. M.) (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919).
Duchetti Memmo, da Ficulle (Perugia), già capitano di complemento nel 57° reggimento fanteria (R. decreto 1° settembre 1920).
Ferronato Antonio, da Asiago (Vicenza), già capitano nella 256-bis compagnia mitragliatrici (R decreto 18 novembre 1920).
Fusaro Rosario, da Messina, già sottotenente 2° reparto assalto (R. decreto 16 novembre 1919).
Giuliani Ignazio, da Milano, soldato 16° reggimento fanteria, n. 60800 di matricola (R. decreto 22 marzo 1913).
Lampugnani Cesare, da Milano, già sottotenente di complemento 1° raggruppamento assalto (R. decreto 26 febbraio 1920).
Lanzilaco Francesco (recte *Lanzalaco Giuseppe*), da Mussomeli (Caltanissetta), soldato 16° reggimento bersaglieri (M. M.) (R. decreto 2 giugno 1921).
Lena Carlo Alberto da La Maddalena (Sassari), già aspirante ufficiale di complemento 57° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1916).
Lussu Emilio, da Armungia (Cagliari), già capitano 151° reggimento fanteria (Regi decreti 14 settembre 1919 e 8 agosto 1920 (due concessioni).
Palamenghi Pietro, da Napoli, già tenente 451ª compagnia mitragliatrici (R. decreto 2 giugno 1921).
Piazza Edmondo, da Morano sul Po (Alessandria), già sottotenente 230° reggimento fanteria (M. M.) (decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919).
Resti Pasquale, da Firenze, già sottotenente di complemento 142° reggimento fanteria (M. M.) (decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916).
Servili Sesto, da Todi (Perugia), già sottotenente 259° reggimento fanteria (Regi decreti 23 ottobre 1921 e 11 maggio 1922) (due concessioni).
Scolari cav. Federico, da Torino, già colonnello 48° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916).
Simeoni Umberto, da Valmontone (Roma), già sergente maggiore 11° reggimento bersaglieri, n. 47922 di matricola (R. decreto 13 luglio 1919).
Vagliasindi Pietro Paolo, da Bergamo, già sottotenente 11° reggimento bersaglieri e già capitano 147° reggimento fanteria (R. decreto 8 novembre 1914 e decreti Luogotenenziali 13 settembre 1916 e 7 ottobre 1917) (tre concessioni).
Valle Domenico Celestino, da Govone (Torino), soldato 3° reparto assalto, n. 6019 di matricola (Regi decreti 4 gennaio 1920 e 14 luglio 1928-VI).

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, erano stati loro concessi:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Carbonaro Gaetano, da Palermo, soldato nel 1° reggimento genio, n. 60385 matricola (decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916).
Carducci Giuseppe, da Piombino (Pisa), soldato 29° reparto d'assalto, al n. 36024 matricola (R. decreto 8 agosto 1920).
Ceccon Giovanni, da San Nazario (Vicenza), già caporale maggiore 6° reggimento alpini, n. 45438 matricola (decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917).
Cetta Pietro, da Stazzona (Como), già aiutante di battaglia 30° reggimento fanteria, n. 20900 matricola (R. decreto 25 agosto 1919).
Corsi Carlo, da Alessandria (Egitto), già sottotenente 128° reggimento fanteria (R. decreto 26 ottobre 1919).
Cucca Andrea, da Tortoli (Cagliari), soldato 18ª batteria bombarde, 11° gruppo (decreto Luogotenenziale 3 marzo 1918).
de Goyzueta Guido, da Caserta, già capitano 84° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917).
De Leo Alfonso, da Porto Empedocle (Agrigento), già capitano di complemento 11° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919).
Dersino (recte *Dirsino*) *Mario*, da Taranto, soldato 26° reggimento fanteria, n. 16483 matricola (R. decreto 24 marzo 1930).
Duchetti Memmo, da Ficulle (Perugia), già tenente di complemento 132° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918 e R. decreto 20 luglio 1919) (due concessioni).
Fasella Cesare, da San Martino in Colle (Perugia), già capitano 4° squadrone mearisti (R. decreto 12 maggio 1930).
Gemma Giuseppe, da Sogliano Cavour (Lecce), soldato 6° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916).
Lazzari Umberto, da Varese, già tenente di complemento 290ª compagnia mitragliatrici Fiat (decreto Luogotenenziale 25 luglio 1918).
Lussu Emilio, da Armungia (Cagliari), già sottotenente e tenente 151° reggimento fanteria (decreti Luogotenenziali 1° ottobre e 31 dicembre 1916) (due concessioni).
Mangano Giovanni, da Montemaggiore Belsito (Palermo), già caporale maggiore 6° reggimento fanteria, n. 26503 matricola (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919).
Marinelli Achille, da Portomaggiore (Ferrara), già sottotenente 1° reggimento artiglieria pesante campale (decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917).
Moschioni Cesare, da San Giovanni di Manzano (Udine), già soldato 9° reparto assalto, n. 16963 matricola (R. decreto 8 agosto 1920).
Palmas Giuseppe, da Sardara (Cagliari), già sergente maggiore 3° battaglione indigeni Benadir (R. decreto 6 maggio 1920).
Paroli Raul da Brescia, già tenente di complemento 747ª compagnia mitragliatrici Fiat (decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918).
Povia Paolo, da Bisceglie (Bari), soldato 10° reggimento artiglieria campagna, n. 19049 matricola (decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917).
Pavoni Ugo, da Ascoli Piceno, soldato 18° reggimento bersaglieri, n. 385 matricola (decreto Luogotenenziale 28 settembre 1919).
Pinardi Aldo, da Varese, già tenente complemento 58° reggimento fanteria (R. decreto 1° settembre 1920).
Poggi Giuseppe, da Castelliri (Frosinone) (recte Roma), già carabiniere legione territoriale Bologna, n. 38035 matricola (decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917).
Ricolo Pasquale, da Napoli, già sottotenente di complemento 35° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916).
Servili Sesto, da Todi (Perugia), già sottotenente 259° reggimento fanteria (R. decreto 11 maggio 1924).
Spalluto Cesare, da Squinzano (Lecce), già sottotenente 13° reggimento fanteria (decreti Luogotenenziali 13 giugno e 16 agosto 1918) (due concessioni).
Trevisan Giovanni, da Venezia, già sottotenente di complemento 63° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917).
Vagliasindi Pietro Paolo, da Bergamo, già maggiore 8° reparto d'assalto (R. decreto 26 ottobre 1919).

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita della croce di guerra al valor militare, già loro conferita col decreto rispettivamente citato:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Lena Carlo Alberto, da La Maddalena (Sassari), già tenente di complemento 57° reggimento fanteria (R. decreto 12 febbraio 1925).
Marinelli Achille, da Portomaggiore (Ferrara), già aspirante ufficiale 1° reggimento artiglieria pesante campale (decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916).
Valle Domenico Celestino, da Govone (Torino), soldato 3° reparto d'assalto, n. 6019 matricola (R. decreto 21 dicembre 1924).

N.B. — A norma delle disposizioni contenute nel capoverso dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i predetti militari in congedo incorrono anche nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, delle quali siano insigniti.

(2849)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimenti di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	23288	Unione cooperativa di credito e previdenza « Settimio Costantini » fra i maestri elementari della provincia di Teramo . L.	115 —
Cons. 3,50 % (1906)	817878 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Boniperti Carlina fu Francesco, vedova Callerio, domt. a Novara . . . . » per l'usufrutto: Callerio Luigi fu Gaudenzio.	168 —
Cons. 5 %	76678	Sturiale Orazio fu Carmelo, domt. a Canton Ohio (U.S.A.) . . »	150 —
»	298272 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Perrean Giovanni-Antonio-Alberto di Alberto, domt. a Montrenil S. Bois (Seine) . . . . . . » per l'usufrutto: senza fede di vita a Ester Silvera Oliva.	185 —
Cons. 5 % Littorio	65648	Luppino Caterina e Francesco fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Lupoi Carmina, vedova di Luppino Francesco, domt. a Sinopoli (Reggio Calabria) . . . . . »	1205 —
Cons. 3,50 % (1906)	755159	Molteni Alessandro fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Bernasconi Pia di Arnoldo, ved. Molteni, domt. a Como . . . . »	976,50
»	696388	Intestata come la precedente . . . . »	357 —
»	765915	Molteni Alessandro fu Alessandro, minore sotto la tutela di Bernasconi Arnoldo fu Costantino, domt. a Como . . . . »	357 —
Cons 3,50 % redimibile (1934)	402048	Croce Rossa Italiana, Sottocomitato di Sulmona (Aquila) . . »	91 —
Cons. 5 %	512875	Gallicchio Rosa Maria fu Giuseppe Antonio, moglie di Larecce Valentino, domt. in Abriola (Potenza) . . . . »	95 —
Cons. 5 % polizza combattenti	32163	Valentini Alessandro fu Albino, domt. ad Incino (Como) . . »	20 —
Cons. 5 % Littorio	67914	Caruso Francesco fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Attanasio Maria Rosa fu Francesco, vedova Caruso, domt. a Forio d'Ischia (Napoli) . . . . »	190 —
Prest. Naz. 5 %	26633	Caruso Francesco di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Siracusa . . . . »	55 —
Cons. 5 %	496298	Carnevale Agostino Pietro fu Dalmazio . . . . . . »	40 —
3,50 % redimibile (1934)	403135 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rabbone Giovanni Alberto fu Giuseppe, domt. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Trivero Luigia fu Giuseppe, vedova di Rabbone Giuseppe.	136,50
»	403136 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	126 —
»	403137 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rabbone Maria fu Giuseppe, nubile, domt. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	136,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % redim. (1934)	403138 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	126 —
»	261803 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mangini Rachele di Vitoronzo, moglie di Martinelli Gaetano, domt. a Mola di Bari . . . . . . » per l'usufrutto: Mangini Vitoronzo.	157,50
Cons. 3,50 % (1906)	558867	Tosello Matteo fu Bartolomeo, domt. a Limone Piemonte (Cuneo), ipotecata . . . . »	122,50
»	558868	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	7 —
»	667798	Pigliucci Angelina di Camillo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Roma . . . . »	17,50
Cons. 5 %	498328 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cantisani Ida di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Rotonda (Potenza) . . . . . » per l'usufrutto: Sola Maddalena fu Vincenzo, vedova di Santoro Ferdinando.	100 —
Cons. 3,50 % (1906)	704490 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Natali Ettorina e Livia, minori sotto la p. p. della madre Cavalli Eva fu Beniamino, ved. Natali e moglie in seconde nozze legalmente separata di Diomedi Ernesto, domt. a Livorno . . . . » per l'usufrutto: Cavalli Eva fu Beniamino, domt. a Livorno.	70 —
Cons. 5 %	85755 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vannoni o Vanoni Giovanna Amelia fu Clemente, moglie di Santoni Dante, domt. a Roma . . . » per l'usufrutto: Poma Sibilla fu Carlo, ved. di Vannoni o Vanoni Clemente, domt. a Roma.	1.020 —
3,50 % redimibile	419975	Arciconfraternita Immacolata Concezione (M. SS. Carmine) in Saviano (Napoli) . . . . »	70 —
Cons. 5 %	159135	Prato Maria fu Giovanni Battista, moglie di Benzi Giuseppe, domt. a Ponzone (Alessandria), vincolata . . . . . »	20 —
Cons. 5 % Littorio	45677 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: De Santis Giovanni e Giuseppe fu Carmine-Domenico, eredi indivisi del loro padre, domt. in Avella (Avellino) . . . . » per l'usufrutto: Tedesco Luisa fu Nicola, ved. di De Santis Carmine-Domenico, domt. in Avella (Avellino).	85 —
Cons. 5 %	373657 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Leone Pasqualina, Vincenza ed Aldorino fu Giambattista, minori sotto la p. p. della madre Perazza Candelora, ved. di Leone Giambattista e sotto la curatela speciale dell'avo fraterno Leone Vincenzo fu Battista, domt. a Montefino (Teramo) . . . . » per l'usufrutto: Perazza Candelora, ved. di Leone Giambattista, domt. a Montefino (Teramo).	40 —
Cons. 3,50 % (1906)	832902 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Castelbarco Albani Giuseppe di Carlo, domt. in Cislago (Varese) . . . . » per l'usufrutto: Castelbarco Albani Carlo fu Giuseppe, interdetto, sotto la tutela di Barbiano di Belgioioso Guido fu Paolo, domt. a Milano .	178,50
»	823774	Mantelli Paolo fu Cristoforo, presunto assente, sotto la curatela di Ami Angelo fu Salvatore, domt. a Casalbagliano (Alessandria). Le rate semestrali saranno esigibili soltanto da Manuelli Maria fu Pietro in Rotondi . . . . . . »	157,50
Cons. 5 % Littorio	34359	Intestata come la precedente . . . . »	190 —
Cons. 5 %	498327 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cantisani Renata di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Rotonda (Potenza) . . . . » per l'usufrutto: Sola Maddalena.	100 —
Cons. 3.50 % (1906)	124360	Confraternita di San Giovanni Battista in Nardò (Lecce) . . »	3,50
»	50380	Congregazione di San Giovanni Battista di Nardò in Otranto rappresentata dal procuratore pro tempore . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3, 50 % (1906)	47342	Intestata come la precedente . . . . L.	10, 50
»	6607	Congregazione di San Giovanni Battista in Nardò (Gallipoli) . »	38, 50
Cons. 5 % Polizza combattenti	22604	Salnotto Giuseppe di Giovannantonio, domt. a Montemarano (Avellino) . . . . »	20 —
Prestito Naz. 5 %	23168	Viglielm Emilio di Davide . . . . »	250 —
Cons. 5 %	396793	Rea Giovanni fu Antonio, minore sotto la tutela di Rea Giuseppe fu Francesco, domt. a Sessa Auruna (Caserta) . . »	40 —
Cons. 3, 50 % (190)	672720	Varriale Vincenzo, Lucia, Maria, Raffaele, Carmine e Michele fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre De Giorgio Luisa fu Michele, ved. di Varriale Francesco, domt. a Napoli, vincolata . . . . »	21 —
»	373487	Barbanti-Bradano Giuseppe di Giuseppe, domt. a Bologna, vincolata . . . . »	24, 50
»	626578	Barbanti-Bradano Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Bologna, vincolata . . . . »	70 —
»	686731	Intestata come la precedente, libera . . . . »	91 —
Cons. 5 % Littorio	90792	Revetria Pietro o Pierino fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Verzello Angiolina, ved. Revetria, domt. a Calizzano (Genova) . . . . »	485 —
Cons. 5 %	36677 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rosso Donato fu Pietro, domt. a Casale Monferrato (Alessandria) . . . . » per l'usufrutto: senza fede di vita: a Conti Teresa di Alessandro.	200 —
»	220355	Opera di S. Maria del Duomo di Carrara, amministrata dalla Fabbriceria del Duomo di detta città . . . . »	65 —
»	225960	Opera di S. Maria del Duomo di Carrara (Massa Carrara) . . »	30 —
Cons. 5 % Littorio	72243	Stigliani Alfonso Secondo di Alfonso, domt. a Novasini Stazione (Matera), ipotecata . . . . »	30 —
Cons. 5 %	188555	Frattellone Francesco fu Michele, domt. a New York . . . »	250 —
Cons. 5 % Littorio	6524	Intestata come la precedente . . . . »	1.000 —
»	627	Amato Carmelo di Luciano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a S. Lucia sopra Contesse (Messina) . . . . . . »	35 —
Cons. 5 % (1861)	1360767	Silvestri Francesca fu Berardino, moglie di Di Filippo Tommaso, domt. a Gissi (Chieti) . . . . »	55 —
Cons. 5 %	206381	Chiovillo Gennaro fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Iorio Filomena, ved. Chiovillo, domt. a Marano (Napoli) »	5 —
»	206382	Chiovillo Romolo fu Francesco, minore, ecc. come la precedente »	5 —
»	206383	Chiovillo Rosalia fu Francesco, minore, ecc. come la precedente »	5 —
»	206384	Chiovillo Gennaro, Romolo e Rosalia fu Francesco, minori, ecc. come la precedente . . . . »	10 —

Roma, 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO.

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933 - Anno XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati ed invalidi per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1934-XII, col quale è stato autorizzato l'espletamento nel corrente anno di un concorso a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salve le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i decorati al valore militare, per gli invalidi della guerra o per la causa fascista, nonchè per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 6.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

A) per i *magistrati*, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1° salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-Anno XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal Segretario (o dal Vice Segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento e in sua vece dal Vice Segretario federale o dal Segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

3° stato di famiglia. I celibi sono dispensati dal produrre lo stato di famiglia, purchè dichiarino nella domanda tale loro qualità;

4° fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

B) per gli *avvocati*, essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, nonchè dai seguenti:

5° diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università del Regno;

6° atto di nascita;

7° certificato di cittadinanza italiana;

8° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

9° certificato generale del casellario giudiziario;

10° certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

11° certificato del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'Albo degli avvocati daalmeno due anni;

C) per gli *aggiunti di procura*, essere inoltrate pel tramite di ufficio e corredata del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista come al precedente n. 1.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito della causa fascista dovranno produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato, rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai nn. 1, 2, 3, 7, 8 e 9, debbono essere di data non anteriore a tre mesi; quello di cui al n. 11 di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli Uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di Diritto civile, commerciale o processuale;

b) nello svolgimento di un tema di Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, sindacale e corporativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di Diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte sul Diritto e sulla procedura penale, sul Diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione del Regno, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato designato, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Regia università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'avvocato generale dello Stato per la superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 5.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado, secondo le tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395, e successive modificazioni, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Ove i primi nominati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei Bollettini ufficiali del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 12 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Capo del Governo*:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(2820)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 3 posti di geofisico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio stesso anno, col quale veniva indetto, fra l'altro, un concorso a tre posti di geofisico nei ruoli del personale per il servizio aerologico della Regia aeronautica (grado 9°, gruppo *A*);

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1935-XIII con cui è stato sostituito un membro della Commissione medesima;

Visti i verbali delle adunanze della suddetta Commissione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a tre posti di geofisico (grado 9°, gruppo *A*), nei ruoli del personale per il servizio aerologico della Regia aeronautica:

Fea Giorgio . . . . con punti 21,666
Speranza Francesco . . . . . . » » 20,833
Colaiori Francesco . . . . » » 20,520
Morsellino Nardo Attilio . . . . . » » 19,356
Rossi Biagio . . . . » » 19,166
Sarrica Ottavio . . . . » » 18,685
Forcellini Enzo . . . . » » 18,666
Severi Giberto . . . . » » 17,366

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2829)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 2 posti di cartografo aggiunto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio stesso anno, col quale veniva indetto, fra altro, un concorso a due posti di cartografo aggiunto nei ruoli del personale per il servizio aerologico della Regia aeronautica (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1935-XIII con cui è stato sostituito un membro della Commissione medesima;

Visti i verbali delle adunanze della suddetta Commissione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a due posti di cartografo aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nei ruoli del personale per il servizio aerologico della Regia aeronautica:

1. Pignato Roberto . . . . con punti 15 —
2. Nappi Michele . . . . » » 14,83
3. Gentile Giuseppe . . . . » » 14,58
4. Primerano Giuseppe (nato il 15 dicembre 1904) . » » 14,50
5. Barla Mario (nato il 20 gennaio 1906) . . . . » » 14,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2830)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.